

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI CATANIA

UFFICIO SPECIALE GOVERNO DEL TERRITORIO

Oggetto: documento di sintesi prodotto dall'U.S.G.T. derivante dall'analisi e dalla discussione della documentazione esaminata relativa a:

Assemblea Regionale Siciliana - Disegno di legge – n.841

RECEPIMENTO DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI EDILIZIA, D.P.R. 06.06.2001 N.380

Redatto dal Coordinamento dell'U.S.G.T. con il contributo dei colleghi Archh. Angelo Buccheri, Nuccio Russo e Salvatore Barbagallo

PREMESSA

L'analisi della documentazione ricevuta dall'Ufficio, parte dalla consapevolezza iniziale che il positivo clima di rinnovata attenzione al cosiddetto recepimento "dinamico", nell'ordinamento regionale siciliano, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", deve rappresentare l'occasione per la semplificazione e lo snellimento delle procedure, uniformando il troppo vasto panorama normativo regionale in un unico strumento normativo, completo ed esaustivo, in grado di fornire regole e indicazioni chiare, trasparenti e, soprattutto efficaci, consentendo di operare sul territorio attraverso l'impiego di strumenti tecnico-amministrativi "attuali" che permettano un rilancio concreto del settore edile, anche mediante processi di standardizzazione tecnologica conformi agli standards europei.

Ovviamente, il recepimento di una norma di tale importanza, esistente da oltre dieci anni e, quindi, già roduta e affinata nella quotidiana buona pratica dell'edilizia sul territorio nazionale, non può prescindere dal condividere, accogliere e considerare come facente parte dell'insieme normativo, anche le modifiche e le integrazioni ad essa apportate nel corso degli anni, ove ritenute consone e confacenti alle esigenze di regolamentazione della pratica edilizia rapportata al territorio regionale siciliano, pratica fino ad oggi basata sulla poco organica convivenza (a volte anche sovrapposizione) di esigui stralci del T.U. 380/2001 con la L.R. 71/78 e la L.R. 37/85. Volgendo l'attenzione a tale, ancora attuale, convivenza, non si può non rilevare la conseguente mancanza di coerenza tra le procedure abilitative degli interventi edilizi previsti dalla legislazione regionale e quelli adottati a livello nazionale, soprattutto in riferimento all'ambito penale ad essi legato. Se da un lato, infatti, l'urbanistica, che comprende anche l'attività edilizia, ai sensi dell'art. 14 lettera f) dello Statuto Regionale, è materia riservata alla legislazione esclusiva della Regione Siciliana, dall'altro il T.U. ha introdotto, tra le altre, attività di vigilanza, attribuzioni di responsabilità e sanzioni che, agli effetti penali, sono oggettivamente delegate alla competenza primaria dello Stato. Un esempio su tutti: il Titolo IV sulla vigilanza e le sanzioni penali del T. U. 380/2001 (artt. da 27 a 48), che agli effetti penali si applica totalmente in Sicilia, fa riferimento alle nuove definizioni degli interventi edilizi (permesso di costruire e D.I.A.), e non menziona affatto la concessione o l'autorizzazione edilizia, benché ancora in vigore nell'ordinamento regionale siciliano.

Da quanto sopra esposto, si palesa la grande opportunità di recepire in maniera idonea al fabbisogno del territorio siciliano, un testo normativo che deve necessariamente presentarsi come unico, efficiente ed efficace.

1. CONSIDERAZIONI DELL'UFFICIO

Partendo dalle considerazioni introduttive sopra esposte, l'analisi della proposta di recepimento della normativa in questione, ha posto in evidenza il coesistere, nel corpo del documento, di aspetti innovativi e

di possibile grande efficacia, se correttamente attuati e gestiti, e di palesi puntuali contraddizioni. Interessanti e pienamente condivisibili risultano:

- A. Il principio che l'efficienza dell'attività edilizia, nell'ambito del solo processo di formazione tecnico-amministrativa, non possa da sola garantire la tutela del paesaggio e la qualità architettonica e la conseguente necessità di prevedere l'adozione di misure di controllo, promozione e diffusione di prassi concorsuali in grado di assicurare scelte architettoniche di qualità nel pieno rispetto del valore storico, artistico, ambientale e naturale del nostro territorio regionale;
- B. il tentativo di armonizzare il T.U. da recepire con i contenuti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs n. 42/2004, del Testo Unico ambientale con le correlate procedure di VAS e VIA introdotte dal D.Lgs 152/006 e D.Lgs 4/2008 e ss.mm.ii., con i principi del contenimento energetico e della protezione dal rischio sismico;
- C. l'introduzione di dispositivi di semplificazione e trasparenza nei confronti dell'utenza quali **lo Sportello Telematico per i Titoli edilizi Abilitativi** (S.T.A.R.S.) con funzione di centro regionale di coordinamento degli sportelli unici per l'edilizia, la formazione di una **anagrafe regionale** di tutta l'attività edilizia, il **Modello Unico per l'Edilizia**, strumento unico e obbligatorio per la richiesta di tutti i titoli abilitativi che dovrebbe permettere di uniformare, con criteri di standardizzazione tecnologica internazionale ed europea, tutte le pratiche edilizie regionali;
- D. il recupero volumetrico ai fini abitativi degli spazi e dei volumi utilizzabili all'interno del già esistente patrimonio edilizio proposto come consapevole strumento di "rigenerazione urbana" in grado di scardinare, se usato consapevolmente, la radicata concezione che lega l'idea di sviluppo a quella di espansione residenziale a consumo di territorio.

L'efficacia dell'insieme dei sopra menzionati contenuti positivi introdotti, però, rischia di essere vanificata dall'inserimento, nel testo, di pochi ma potenzialmente molto pericolosi aspetti, quali:

1. il testo, così come formulato, pare prestarsi a interpretazioni non univoche che potrebbero contribuire a rendere confuso il quadro normativo già molto contorto e articolato: il recepimento del T.U., dovrebbe **semplificare e consentire il superamento** della convivenza normativa in atto vigente in Sicilia, eliminando le decine di norme accumulate nel tempo esclusivamente per consentire opere in deroga alle leggi principali;
2. il rischio di **deresponsabilizzare ancora una volta gli uffici preposti** e le istituzioni dall'assumersi le proprie responsabilità nel ratificare ed approvare i procedimenti edilizi proposti, celando tale aspetto dietro la volontà semplificatoria di attribuire maggiore autonomia decisionale, e quindi piena responsabilità, alle categorie professionali chiamate a certificare e ad asseverare le diverse caratteristiche dell'intervento, limitando il più possibile la necessità di acquisire un parere espresso dagli enti territorialmente competenti (si veda ad. es. l'art. 20 comma 1 in merito al titolo di legittimazione);
3. la **omessa consapevolezza** che, come già accennato in premessa, il testo originario dal 2001 ad oggi è stato rodato e, conseguentemente, modificato e integrato: è infatti l'unicum di tale procedimento ormai consolidato, che andrebbe recepito, tenendo conto, quindi, anche delle modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2014 n. 133 e di quelle attuate dalla legge di conversione del suddetto, n. 164 del 11.11.2014 (a tal proposito è stato redatto e proposto all'Ufficio dal collega (interno) S.re Barbagallo, un documento contenente il testo coordinato del T.U. 380/2001 con le suddette normative di modifica e integrazione, in fase di verifica);
4. il tentativo di **re-introdurre**, mediante il disposto dell'art. 47 comma f) che testualmente definisce "*progettisti: i professionisti laureati, abilitati all'esercizio della professione nell'ambito dell'architettura, del design urbano, della progettazione paesaggistica, dell'ingegneria e di discipline affini, anche tra loro associati*", nel panorama delle figure professionali preposte alla progettazione tutta una serie di soggetti ad oggi esclusi, ridando potenzialità progettuali anche, ad esempio, a professionisti in possesso di laurea in qualsiasi settore dell'ingegneria (inclusi ingegneri navali, meccanici industriali, informatici, della telecomunicazione, etc.) e non meglio specificate discipline affini. Ciò in palese contrasto anche con il disposto del D.P.R. n.328 del 05.06.2001 "Modifiche ed

integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" che, nel riordinare gli specifici percorsi formativi, attribuisce chiaramente peculiari competenze ad ogni categoria professionale escludendo dalla progettazione le figure prive di formazione specifica.

CONCLUSIONI

L'analisi ed il commento della proposta di recepimento della norma in oggetto, hanno evidenziato come il testo racchiuda nel corpo del documento, secondo il parere dell'U.S.G.T., il coesistere di aspetti innovativi e di possibile efficacia (rif. par. 1 commi A, B, C, D del presente documento), se correttamente attuati e gestiti, con palesi complicazioni e involuzioni potenzialmente molto pericolose, che rischiano di vanificare i passi avanti auspicati nell'introdurre i suddetti contenuti positivi (rif. par. 1 commi 1, 2, 3, 4 del presente documento).

Tenendo conto, quindi, di quanto esposto, è opinione dell'U.S.G.T. **auspicare un primo recepimento di carattere globale del T.U. del D.P.R. 380/2001**, ove il termine "globale" è riferito alla totalità del testo originario, integrato e coordinato con le successive modifiche apportate ad oggi (D.L. 12 settembre 2014 n. 133 e relativa legge di conversione n. 164 del 11.11.2014), tenendo in giusta considerazione e rispettando ruoli, competenze e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione della norma. Nell'arco temporale trascorso dal 2001 ad oggi, infatti, si è avuto modo di verificare e affinare, sul territorio nazionale, l'efficacia del testo: ad un tale "esperienza" sarebbe poco costruttivo rinunciare.

Il recepimento così auspicato, consentirebbe l'immediato superamento della poco chiara e complicata coesistenza di decine di norme che contribuiscono, ad oggi, esclusivamente al rallentamento di qualsiasi possibile segno di ripresa dell'attività edilizia sul territorio regionale.

E' inoltre fuori di dubbio che le palesi incoerenze presenti in alcuni punti del testo (rif. par. 1 commi 1, 2, 3, 4 del presente documento), vanno eliminate riassegnando in maniera equa responsabilità e competenze ai soggetti attuatori, nel pieno rispetto anche del disposto del D.P.R. n.328 del 05.06.2001 in merito alle specifiche competenze professionali.

Per i sopra esposti motivi, qualora il Consiglio condividesse i contenuti proposti, si ritiene che debba essere chiesto con fermezza l'emendamento del disposto di cui all'art. 47 comma f) della proposta di recepimento del D.P.R. 380/2001, specificando che le figure abilitate alla progettazione restano quelle stabilite e riconosciute nel corpo del già citato D.P.R. n.328/2001.

Si allega, in calce, una bozza della richiesta di emendamento del citato articolo, per le valutazioni del caso.

Catania, 6 dicembre 2014

*Il Coordinatore dell'U.S.G.T.
Giuseppe Messina*

Proponenti:

Assemblea Regionale Siciliana

N. 841 – RECEPIMENTO DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI EDILIZIA, D.P.R. 06.06.2001

Testo dell'art. 47 (pag. 24)

Art. 47**Definizioni**

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) qualità dell'ambiente di vita: l'esito di un processo completo e complesso che, partendo dalla programmazione dell'opera passa attraverso lo sviluppo progettuale partecipato e coerente con le esigenze funzionali, estetiche e di corretto inserimento nel contesto dell'ambiente urbano-rurale e si compie con la qualificata e coerente realizzazione e fruizione dell'opera;

b) progetto o progettazione: la progettazione architettonica, del paesaggio e relativa ai piani attuativi con previsioni piano - volumetriche;

c) concorso: il concorso di idee, il concorso di progettazione ed il concorso a tema, come definiti del presente Testo Unico;

d) amministrazione pubblica: la Regione siciliana, le agenzie e gli enti da essa istituiti, gli enti locali e loro associazioni, unioni e consorzi, i consorzi di bonifica, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere;

e) soggetto proponente: stazione appaltante o organismi di diritto privato nonché soggetti privati che dispongono del bene immobile e del diritto di operare la sua trasformazione, mediante l'attivazione di atti, strumenti, progetti, indagini e procedimenti previsti dalle norme vigenti;

f) progettisti: i professionisti laureati, abilitati all'esercizio della professione nell'ambito dell'architettura, del design urbano, della progettazione paesaggistica, dell'ingegneria e di discipline affini, anche tra loro associati.

- Proposta di emendamento

SOSTITUZIONE DEL TESTO DEL COMMA f) CON IL SEGUENTE:

f) progettisti: i professionisti laureati, architetti e ingegneri abilitati all'esercizio della professione nell'ambito di quanto disposto nel Titolo II° – Disciplina dei singoli ordinamenti – Capo III, art.16 e Capo IX, art. 46 del D.P.R. 328 del 05.06.2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, anche tra loro associati.

MOTIVAZIONE:

Il testo originale del comma f) dell'art. 47, di fatto re-introdurrebbe nel panorama delle figure professionali preposte alla progettazione tutta una serie di soggetti ad oggi esclusi in quanto non competenti in merito, ridando, di fatto, potenzialità progettuali anche, ad esempio, a professionisti in possesso di laurea in qualsiasi settore dell'ingegneria (inclusi ingegneri navali, meccanici industriali, informatici, della telecomunicazione, etc.) e non meglio specificate discipline affini. Ciò è in palese contrasto con il disposto del D.P.R. n.328 del 05.06.2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” che, nel riordinare gli specifici percorsi formativi, attribuisce chiaramente peculiari competenze ad ogni categoria professionale escludendo dalla progettazione le figure prive di formazione specifica.